



Prot. n. 4668/A-2
Frosinone, 15 luglio 2015

Regolamento del Centro di Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva (CREA) del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l’accesso ed i servizi offerti dal CREA (Centro di Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone).

Art. 2

(Responsabile del Laboratorio)

Il Responsabile del Laboratorio è indicato dai Consigli di Corso unificati di Musica Elettronica e nominato dal Consiglio di Amministrazione, a lui spetta il compito di:

- Proporre modifiche del Regolamento di Laboratorio da sottoporre ai Consigli di corso SME e successivamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- Predisporre e/o modificare l’organizzazione hardware e/o software del laboratorio, sempreché ciò non comporti sostanziali modifiche alle modalità di utilizzo dei servizi offerti; nel qual caso occorrerà parere favorevole dei Consigli di Corso SME.
- Curare l’organizzazione generale delle attività e dei servizi del laboratorio e coordinarne lo svolgimento.
- Dirigere e coordinare il personale di laboratorio.
- Richiedere l’acquisto di materiale necessario al funzionamento del laboratorio ivi compresa l’acquisizione di nuovo materiale hardware e/o software.
- Raccogliere e dar seguito ad eventuali proposte e/o reclami che provengano dagli utenti del laboratorio, siano essi docenti che studenti.

Art. 3

(Finalità)

Il CREA è una struttura al servizio della didattica e di progetti di ricerca e produzione del Conservatorio.

L’uso regolare del laboratorio per attività didattiche è limitato agli insegnamenti della Scuola di Musica Elettronica (che verranno qui chiamati insegnamenti SME), escluse quelle attività di base, affini e integrative e a scelta non necessitanti di tecnologie specialistiche (ad esempio Storia



della musica, Pratica di strumento a tastiera e lettura repertorio vocale-strumentale, lingua straniera comunitaria, legislazioni e normative per tecnico di sala, etc.).

Si prevede di norma l'uso per attività didattiche per tale scuola per 5 giorni a settimana.

Si prevede di effettuare servizi di registrazione per altre attività didattiche, di ricerca e di produzione del Conservatorio; queste possono essere effettuate di norma il sabato e la domenica nel periodo che va dal 1° novembre al 14 luglio, anche negli altri giorni della settimana nel periodo dal 15 luglio al 31 ottobre, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche programmate.

I suddetti servizi vanno concordati con il coordinatore della Scuola di Musica Elettronica indirizzo Tecnico di Sala di Registrazione (TSR) e preventivamente autorizzati dal Direttore e qualora comportino impegni di spesa dal Consiglio di Amministrazione.

Tale attività richiede la presenza di personale di laboratorio. Tale personale è composto da due studenti borsisti (selezionati all'inizio di ogni anno accademico dai Consigli di corso unificati della SME e nominati dal Direttore) preventivamente istruiti ad usare le attrezzature. Tali studenti possono alternarsi, e provvederanno ad effettuare i servizi richiesti e avranno responsabilità in relazione al materiale utilizzato durante la suddetta attività.

L'accesso al CREA in generale è riservato ai soli docenti di insegnamenti SME, e la chiave del laboratorio è assegnata solo a tali docenti o al personale di laboratorio, o a studenti partecipanti a speciali progetti, e inseriti in un elenco ufficiale stilato dal coordinatore di TSR all'inizio di ogni anno accademico e modificabile dal coordinatore stesso anche durante l'anno.

Gli studenti facenti parte dell'elenco di persone autorizzate all'accesso al di fuori dell'orario di lezione dovranno esibire il proprio documento di identità per ricevere la chiave di accesso.

In caso di allontanamento temporaneo, tutte le porte devono essere chiuse e serrate.

L'accesso è consentito solo a condizione che i suddetti studenti siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione.

Il personale del laboratorio provvederà a verificare prima e dopo l'utilizzo del CREA stesso la presenza di tutto il materiale elencato nell'inventario stilato all'inizio di ogni anno accademico dal Responsabile del Laboratorio. Tale inventario può essere eventualmente integrato durante l'anno e affisso in ogni locale del CREA.

Il personale del laboratorio provvederà inoltre ad assegnare all'utente una delle macchine del Laboratorio per il tempo necessario.

Art. 4 **(Apertura del CREA)**

Su base settimanale il personale di laboratorio addetto provvederà a stilare un calendario che verrà pubblicato nella sezione "avvisi" della pagina CREA presente nel sito del conservatorio.

L'accesso al laboratorio potrà essere sospeso, in tutto o in parte, per esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Di ciò sarà data notizia con congruo anticipo, se possibile, mediante affissione di avviso nella suddetta bacheca.



Art. 5

(Uso di internet)

Gli studenti che accedano per la prima volta al CREA, al fine di essere registrati come utenti, dovranno obbligatoriamente comprovare il loro status di studenti SME o di discipline SME nonché la loro identità attraverso idonea documentazione (libretto universitario, carta d'identità, etc.) e saranno registrati per l'uso di internet utilizzabile soltanto durante l'orario di lezione.

Art. 6

(Accesso alla rete internet wireless)

L'accesso degli studenti della SME mediante collegamento wireless sui propri computer deve essere regolato con accesso registrato all'inizio dell'anno accademico. Possono accedervi anche studenti iscritti fuori corso.

Art. 7

(Modalità di installazione e utilizzo del software da parte dei docenti)

Qualora per specifiche motivate esigenze sia necessaria l'installazione di software, ciò dovrà essere richiesto al personale di laboratorio con congruo anticipo, fornendo tutte le informazioni del caso. In particolare non sarà possibile installare software che non sia accompagnato da idonea licenza di utilizzo, che dovrà essere consegnata unitamente ai supporti di installazione, e dovrà essere conservata nei locali del laboratorio fin quando permarrà l'installazione del software. Si ricorda che ai sensi dell'art.10 D.L. 29-12- 1992 è severamente proibito installare e/o utilizzare software sprovvisto di licenza.

Il personale provvederà, periodicamente ad eseguire attività di manutenzione delle macchine che potrà comportare la cancellazione di directory o file, e/o la rimozione di eventuali programmi non autorizzati, previa comunicazione a tutti i docenti delle materie caratterizzanti SME.

Se durante l'attività didattica il docente si trovi nella necessità di richiedere agli studenti la creazione di directory e/o l'archiviazione di dati sulle macchine in uso ciò dovrà avere carattere temporaneo, nel senso che il docente, al termine della lezione, potrà richiedere agli studenti la cancellazione di quanto creato, al fine di riportare la macchina alle condizioni iniziali.

Durante i periodi di utilizzo del laboratorio da parte dei docenti a loro compete il controllo sul rispetto da parte degli studenti del presente regolamento.



Art. 8
(Regole d'uso)

La frequenza del CREA comporta un utilizzo attento e rispettoso delle risorse e della struttura.

Tutti coloro che frequentano il Laboratorio sono tenuti a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei colleghi, del personale, della struttura e dell'ambiente e sono invitati ad assumere un atteggiamento attivo, collaborando quanto possibile e segnalando tempestivamente eventuali problemi riscontrati.

All'interno del laboratorio è tassativamente proibito fumare; è inoltre proibito introdurre e consumare cibi e bevande.

In particolare:

1. Ogni utente è responsabile personalmente per qualsiasi danno arrecato alle apparecchiature assegnategli.
2. Gli utenti devono già possedere conoscenze di base per l'uso del computer.
3. L'utente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro la regolarità di funzionamento delle apparecchiature e la presenza della dotazione della postazione di lavoro; per evitare addebiti di responsabilità al nuovo utente è fatto obbligo di segnalare al personale del laboratorio ogni malfunzionamento della stazione di lavoro e/o ogni mancanza riscontrata.
4. E' assolutamente proibito l'utilizzo di programmi diversi da quelli già installati dal personale addetto al laboratorio, fatto salvo quanto riportato al successivo punto. E', inoltre, vietato copiare file eseguibili ed appropriarsi di programmi residenti su dischi o delle loro autorizzazioni, sia software sia mediante dispositivi hardware (ilok etc...).
5. Qualora lo studente per documentate necessità si trovi nella condizione di dover installare del software dovrà farne richiesta al personale di laboratorio.
6. È proibito:
 - a. modificare i parametri di sistema delle macchine;
 - b. modificare, cancellare o spostare qualsiasi file o directory del sistema;
 - c. installare prodotti di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto indicato al punto precedente;
 - d. copiare o asportare il materiale di documentazione e il software disponibile sui sistemi di calcolo del Laboratorio. È vietata ogni forma di "hacking" e di "cracking". L'uso delle macchine deve avvenire non solo nel rispetto della legge, ma anche della "netiquette".
 - e. spostare le attrezzature informatiche, i tavoli e le sedie, nonché staccare i cavi di alimentazione o di connessione in rete.
7. È proibito lasciare memorizzato nei dischi qualsiasi tipo di software o dati prelevati dalla rete. In particolare si ricorda che il personale di laboratorio provvederà, periodicamente e



senza preavviso, ad eseguire le cancellazioni totali di directory e files non appartenenti alle configurazioni standard ed a rimuovere eventuali installazioni di programmi non autorizzati senza eseguire alcun salvataggio dei dati.

Art. 9

(Personale di laboratorio)

Il personale di laboratorio sarà sempre presente nell'orario di apertura nei giorni in cui non vi sia lezione da parte di docenti SME, e responsabile in tali circostanze del corretto uso delle attrezzature e del rispetto del presente regolamento.

L'attività del personale di laboratorio sarà controllata e coordinata da un docente SME nominato Responsabile del laboratorio (vedi art. 9).

Spetta al personale di laboratorio, sentito il Responsabile, l'installazione e manutenzione degli applicativi e la tenuta ed aggiornamento del calendario delle attività del Laboratorio.

Il personale dovrà dare subito notizia al Responsabile del laboratorio di qualsiasi sottrazione, dispersione, disordine o danno causati alle attrezzature ed al materiale didattico e documentario.

Art. 10

(Utilizzo in prestito della sala CREA)

L'utilizzo ad uso esterno della CREA è subordinato alla corresponsione al Conservatorio di un contributo di € 250,00 per ogni turno di registrazione e/o post-produzione. Ogni turno è pari a quattro ore per un massimo di due turni al giorno. Il personale di laboratorio si occuperà delle operazioni di registrazione e post-produzione necessarie al progetto. Tali operazioni sono incluse nel costo del contributo che potrà essere annualmente aggiornato. Resta ferma la responsabilità e il relativo risarcimento in caso di danni arrecati alla strumentazione utilizzata.

Art. 11

(Infrazioni al regolamento)

E' facoltà del personale tecnico di laboratorio, sentito il responsabile del laboratorio, in caso di infrazione a questo regolamento, allontanare dal laboratorio lo studente che se ne renda responsabile. In presenza di reiterate infrazioni allo studente potrà essere interdetto l'accesso al laboratorio per un periodo minimo di un mese, ed il caso segnalato alla Direzione per i provvedimenti in merito.

Art. 12

(Normativa)

Per ogni evenienza non espressamente riportata nel presente regolamento, si applicano le



norme previste dai codici civile e penale che nel caso specifico prevede:

- Art. 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose, mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 300,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso (...) su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (n.7 dell'art.625).

- Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi in informatici e telematici.

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Allegato A Inventario al 1-6-2012